

## BANDO DI ATTUAZIONE

### DEFR 2021 Progetto Regionale 6 DEFR 2021 – Intervento 2.6.XII

**“Sostegno per la competitività delle aziende agro-zootecniche toscane attraverso azioni di miglioramento genetico, rese sia con il programma di raccolta dati negli allevamenti di capi iscritti ai Libri Genealogici, sia attraverso il sostegno al rinnovamento del patrimonio genetico, azioni per aumentare il livello di biosicurezza e del benessere degli allevamenti, ivi compreso lo smaltimento delle carcasse”**

**Sostegno in regime de minimis agli allevatori che mettono a disposizione i propri capi quali “sentinelle” da Blue Tongue**

#### **1. Descrizione dell'intervento**

##### ***1.1 Finalità e obiettivi***

Con la linea di intervento 6, la Regione Toscana si prefigge l'obiettivo, fra gli altri, di prevenire o eventualmente ridurre l'incidenza e le conseguenze derivanti dalle epizootie e dalle zoonosi (malattie trasmissibili all'uomo) e di conseguenza di garantire una maggiore tutela della sanità pubblica.

Con il presente intervento la Regione Toscana migliora il livello di sicurezza sanitaria, intervenendo a favore delle aziende agricole con allevamento zootecnico ovino, caprino, bovino e bufalino, al fine di incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte alla attuazione del Piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) prevista dall'ordinanza del Ministero della Sanità 11 maggio 2001 (Misure urgenti di profilassi vaccinale obbligatoria per la febbre catarrale degli ovini “Blue Tongue”).

L'intervento consiste in un sostegno forfettario diretto a compensare i costi e i disagi sopportati dall'allevatore con la messa a disposizione dell'autorità dei propri capi per i prelievi periodici di sangue finalizzati a verificare l'esistenza di circolazione virale.

##### ***1.2 Ambito di applicazione***

L'intervento si attua nell'ambito del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento della Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013), e successive modifiche e integrazioni, nonché della normativa nazionale in materia (legge del 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”, decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”).

## **2. Beneficiari.**

Il contributo è concesso alle aziende agricole con allevamento ovino, caprino, bovino e bufalino che hanno messo a disposizione dell'autorità sanitaria un numero di capi adeguato alle esigenze del piano di sorveglianza sierologica, così come stabilito dall'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) competente per territorio nell'anno 2020.

Possono altresì essere presentate eventualmente anche istanze per animali messi a disposizione nelle due annualità immediatamente precedenti (2018 e 2019) non presentate o non finanziate.

## **3. Limitazioni e condizioni specifiche di accesso.**

### ***3.1 Condizioni di accesso***

Per poter accedere al sostegno i richiedenti devono:

a) non aver riportato (legale rappresentante), nei precedenti cinque anni condanne con sentenza passata in giudicato o sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato, per associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, illeciti ambientali, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile e per le seguenti più gravi fattispecie di reato in materia di lavoro:

- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (articolo 603 bis c.p.);
- gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
- reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);

b) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali o equivalente, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

c) non aver richiesto e di non richiedere successivamente altre agevolazioni pubbliche (secondo altre normative regionali, nazionali o comunitarie o comunque di natura pubblica) per le stesse voci oggetto della richiesta.

I richiedenti inoltre, per accedere e percepire il sostegno, devono essere in regola con la normativa relativa agli aiuti di stato, in particolare con le disposizioni relative alla concessione di aiuti in "de minimis" concessi in applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i.

La mancanza di una o più delle condizioni di accesso comporta l'esclusione della domanda e alla decadenza dal sostegno.

## **4. Forma del sostegno.**

### ***4.1 Interventi ammessi a sostegno***

Il sostegno è erogato in forma di premio in conto capitale per gli animali messi a disposizione nell'annualità precedente a quella di presentazione della domanda (2020), nonché per capi messi a disposizione anche nelle due annualità subito precedenti (2018 – 2019) per domande non presentate o non finanziate.

### ***4.2 Intensità del sostegno***

Per i prelievi effettuati sugli animali a partire dal 1° gennaio 2018 il contributo è pari al massimo a 100,00 euro per ogni capo messo a disposizione dell'autorità sanitaria per l'intero anno; il contributo è proporzionalmente ridotto in relazione al periodo di effettiva messa a disposizione (calcolato in mesi per un contributo mensile pari al massimo a euro 8,33).

Le domande ammissibili saranno finanziate con le modalità stabilite nel presente atto al punto 5.2.

### ***4.3 Massimali***

Nella concessione del sostegno si applicano i massimali previsti per il regime “de minimis”, e pertanto nessun contributo può essere erogato alle imprese che abbiano già percepito, nel triennio finanziario, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in ambito agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 e s.m.i , oppure l'importo massimo previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 afferente al “de minimis” generale indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo da essi perseguito; l'importo massimo del contributo concesso pertanto non può in ogni caso determinare il superamento di tali massimali, pena il recupero delle somme liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente il superamento dei massimali.

Con Decreto del Settore Responsabile del procedimento gli importi sopra indicati, possono essere modificati in relazione ad eventuali variazioni della normativa comunitaria specifica in materia di aiuti “de minimis”.

## **5. Priorità**

### ***5.1 Ordine di graduatoria***

Non è prevista la formazione di una graduatoria, in quanto tutte le domande ammissibili saranno finanziate con le modalità stabilite al punto successivo.

### ***5.2 Finanziamento delle domande***

Nel caso in cui le risorse non siano sufficienti a coprire l'intero importo ammissibile, è applicata una riduzione percentuale a tutte le domande presentate sulla base delle risorse disponibili, del numero dei capi e dell'effettivo periodo mensile per il quale il capo è stato messo a disposizione.

## **6. Spese ammissibili**

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli indennizzi determinati forfettariamente sulla base del

numero di capi messi a disposizione dall'allevatore per ogni mese dell'anno di riferimento come attestato da certificato rilasciato dalla AUSL competente per territorio.

## **7. Modalità per la presentazione delle richieste di contributo.**

### **7.1 Presentazione della domanda**

Le domande di accesso al sostegno sono presentate nell'ambito del Sistema Informativo A.R.T.E.A attraverso la compilazione on-line della istanza predisposta da ARTEA medesima (ID 355) che provvede a ricevere le domande presentate e a protocollarle mediante la procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile secondo le modalità, i termini contenuti di cui ai punti successivi.

### **7.2 Termini di presentazione**

La presentazione della domanda deve essere effettuata nel periodo compreso dal giorno successivo alla Pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT) del presente bando e fino al 24 settembre 2021, data ultima per la ricezione della domanda stessa, sul Sistema Informativo di ARTEA.

La domanda è sottoscritta mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA del 30 giugno 2016, n. 70 e successive modifiche e integrazioni - firma elettronica qualificata, firma digitale, autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card) o Carta d'Identità Elettronica.

Le domande presentate oltre il termine di scadenza stabilito dal presente bando, non sottoscritte o non presentate non sono ammissibili a finanziamento.

E' possibile presentare una sola domanda per ciascuna Unità Produttiva Zootecnica (UPZ) ubicata sul territorio regionale, anche per capi messi a disposizione in più anni purché non già indennizzati. Nel caso di presentazione di più domande sul Sistema Informativo, verrà considerata valida esclusivamente l'ultima domanda inserita in ordine cronologico.

Le domande relative al procedimento in oggetto, non sono soggette ad imposta di bollo.

### **7.3 Contenuti e allegati della domanda**

Nella domanda deve essere espressamente dichiarato:

- a) la collaborazione, pena l'esclusione, con il personale regionale che esegue l'istruttoria della domanda di assegnazione del contributo, fornendo tutta la documentazione eventualmente richiesta, garantendo l'accesso agli atti e ad ogni elemento idoneo a riscontrare la rispondenza dell'attività in questione con la normativa vigente;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 3.1.

Alla istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione a sostegno:

- copia del certificato dell'Azienda U.S.L. rilasciato dal veterinario territorialmente competente (Allegato B) attestante il numero di capi messi a disposizione dall'allevatore per ogni mese dell'anno di riferimento.

La dichiarazione per il punto 3.1, lettere a), b), c), nonché la sottoscrizione della documentazione in allegato, a pena di irricevibilità, è resa mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47

del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il richiedente deve essere consapevole, oltre che all'esclusione del sostegno, delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso.

Sono escluse le aziende che risultassero non essere in possesso del certificato dell'Azienda U.S.L. rilasciato dal veterinario territorialmente competente attestante il numero di capi messi a disposizione dall'allevatore.

## **8. Procedura istruttoria**

### ***8.1 Istruttoria delle domande***

Il settore responsabile del procedimento raccoglie le domande regolarmente presentate sul Sistema Informativo di ARTEA nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul BURT ed il 24 settembre 2021 e le istruisce. L'istruttoria comprende la verifica degli aiuti in "de minimis" percepiti dai richiedenti.

Ai sensi dell'articolo 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – promozione dà comunicazione alle aziende interessate di eventuali riduzioni o esclusioni dal sostegno, e successivamente al termine delle istruttorie emana un decreto, anche contestuale all'assegnazione e liquidazione del sostegno delle domande ammissibili, con l'indicazione delle istanze respinte con relativa motivazione del mancato accoglimento delle richieste di contributo.

### ***8.2 Concessione e liquidazione del sostegno***

A seguito dell'esito delle attività istruttorie il settore responsabile del procedimento concede il sostegno ed emana l'atto di liquidazione entro il 31 dicembre 2021, ottemperando altresì alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale n. 115/2017, registrando gli aiuti sul portale SIAN, sezione "Gestione Registro", e dando mandato ad A.R.T.E.A di erogare quanto spettante agli aventi diritto.

Qualora uno o più beneficiari, successivamente all'istruttoria o in fase di concessione o registrazione sul portale SIAN del sostegno, risultasse aver percepito aiuti in de minimis che hanno esaurito o limitato l'importo massimo percepibile ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 e del regolamento (UE) n. 1407/2013, il sostegno spettante non viene concesso o concesso nei limiti dei regolamenti richiamati, e l'importo non corrisposto va in economia.

## **9. Disposizioni finali**

### ***9.1 Trattamento dei dati personali***

I dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

A tal fine viene fatto presente quanto segue:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo 10 - 50122 Firenze; [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)).
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato per le seguenti finalità:

- partecipazione al bando e pubblicazione della graduatoria sul BURT;
- erogazione dei benefici e il pagamento dei contributi ammessi ed effettuazione dei controlli. Per tali fini potranno essere trattati anche categorie particolari di dati personali ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2016/679 e dati relativi a condanne penali e reati "dati giudiziari" come definiti dall'art. 10 del Reg. (UE) 2016/679. I dati, trattati con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per tutto il tempo necessario per la durata di ogni fase del procedimento presso le strutture interessate. Saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento;
- 3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria, in quanto necessario per gli adempimenti necessari per l'istruttoria della domanda e l'eventuale concessione dei benefici richiesti. La sottoscrizione della domanda di sostegno comporta l'adesione al trattamento stesso;
- 4. I dati personali sono comunicati, per le finalità sopra indicate e per gli aspetti di rispettiva competenza all'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, ad all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) attraverso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN);
- 5. Sono oggetto di diffusione i provvedimenti riguardanti l'iter della domanda per i quali è stata disposta la pubblicazione sul B.U.R.T. e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale Toscana;
- 6. Il partecipante al bando ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it));
- 7. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

## ***9.2 Responsabile del procedimento***

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è:

- a) il Settore Produzioni agricole, vegetali e zootecniche – Promozione per l'attività di programmazione, per l'attività d'istruttoria delle domande, per l'emanazione dell'atto di concessione e di liquidazione, per la registrazione sul SIAN degli aiuti concessi;
- b) ARTEA per la gestione informatizzata delle domande e per l'erogazione del sostegno.